

**Facoltà di Economia**  
**Corso di Laurea in**  
**Economia e direzione delle imprese**

Riassunto tesi di Laurea Magistrale  
in  
“Diritto tributario”

*“Natura giuridica e disciplina degli studi di  
settore”*

Relatore  
Correlatore

Marchetti  
Di Lazzaro

Stefano Muglia

Matr.616431

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

## **NATURA GIURIDICA E DISCIPLINA DEGLI STUDI DI SETTORE**

Gli studi di settore rientrano nella categoria degli “**accertamenti di reddito standardizzati**” e cioè di quegli strumenti che si pongono l’obiettivo di ricostruire il “reddito imponibile”, prescindendo dalla contabilità del contribuente ed utilizzando indici di varia natura, mediante i quali l’Amministrazione finanziaria determina, in termini presuntivi, il reddito del contribuente e lo sottopone a tassazione.

Gli studi di settore costituiscono l’ultima tappa del percorso compiuto dal Legislatore nella ricerca di strumenti sempre più raffinati in grado di ricostruire il reddito imponibile in termini sì presuntivi, ma sempre più aderenti alla concreta situazione economica del contribuente.

Questo percorso, per la verità, è stato avviato fin dagli anni ‘80 per tentare di porre rimedio alle problematiche che la riforma tributaria degli anni ‘70 aveva creato nel sistema fiscale italiano.

Principio cardine della riforma era quello di tassare il reddito “effettivo”, cioè quello realmente conseguito dal contribuente ( sottraendo dai ricavi realmente ottenuti i costi realmente sostenuti). Per i contribuenti possessori di reddito d’impresa ( imprenditori individuali, società commerciali) o di lavoro autonomo, quindi, l’accertamento dei redditi doveva essere fatto dall’Amministrazione finanziaria basandosi unicamente sulla contabilità del contribuente e, quindi, utilizzando il c.d metodo di accertamento analitico dei redditi ( previsto dagli artt 38 e 39 DPR 600/1973).

Con tale metodo l’Amministrazione finanziaria, in sostanza, verifica la corrispondenza tra le componenti passive ed attive del reddito indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le risultanze del bilancio e del conto economico e laddove accerti, tramite verifiche contabili ed ispezioni, l’esistenza di ricavi non dichiarati o di spese non sostenute corregge il reddito indicato dal contribuente ed applica la maggiore imposta dovuta.

La riforma tributaria, però, stabilita la regola generale dell'accertamento analitico, ha previsto delle deroghe, prevedendo altri metodi di accertamento dei redditi da utilizzare in casi particolari:

a) il metodo di accertamento sintetico ( c.d. redditometro), applicabile solo alle persone fisiche, quando il reddito complessivo netto desumibile da elementi di varia natura ( possesso d'immobili, autovetture, imbarcazioni, appartenenza a circoli ricreativi esclusivi, etc) sia superiore di almeno un quarto rispetto a quello dichiarato nella dichiarazione dei redditi per almeno due periodo d'imposta anche non consecutivi: in questi casi l'Amministrazione finanziaria ridetermina il reddito complessivo "presunto" del contribuente, mediante un calcolo particolare ( moltiplica, in sintesi, la spesa presunta necessaria al mantenimento dei beni-indice per determinati coefficienti);

b) il metodo di accertamento analitico-induttivo, applicabile solo ai contribuenti possessori di reddito d'impresa, quando l'Amministrazione finanziaria rilevi omissioni, inesattezze o falsità nella dichiarazione dei redditi del contribuente ed accerti, sulla base di prove dirette o anche di semplici presunzioni, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di specifiche passività dichiarate.

c) l'accertamento induttivo puro ( detto anche extracontabile) per i casi di gravissime irregolarità, che rendono la contabilità del contribuente complessivamente inattendibile: in questi casi l'Amministrazione ridetermina il reddito imponibile, prescindendo completamente dalla sua contabilità e utilizzando esclusivamente prove dirette del reddito effettivo o anche semplici presunzioni.

Tornando alle problematiche create dalla riforma tributaria in materia di accertamento dei redditi, vi è da dire che gli addetti ai lavori si resero ben presto conto che la scelta di porre al centro dell'attività di controllo la contabilità dei contribuenti era praticamente inattuabile da un punto di vista pratico, non avendo l'Amministrazione finanziaria una struttura organizzativa che le consentisse di controllare milioni di contribuenti, e si

era rivelata inefficace nei confronti dei piccoli commercianti e degli artigiani. Ed, infatti, se le scritture contabili delle imprese di dimensioni significative, con strutture amministrative adeguate e con una molteplicità di rapporti con altre imprese, sono in grado di garantire una certa attendibilità e sono in qualche modo verificabili (ad esempio, attraverso l'esame incrociato delle fatture commerciali), non altrettanto può dirsi per le scritture contabili tenute da piccoli commercianti e artigiani. Questi ultimi, a differenza delle grandi imprese, non hanno l'esigenza operativa di tenere le scritture contabili e sono maggiormente indotti ad occultare ricavi, avendo una clientela composta principalmente da consumatori finali, come tali non interessati a documentare i propri acquisti.

Per cercare di risolvere le incongruenze e le inefficienze generatesi nel sistema fiscale italiano con il metodo dell'accertamento analitico dei redditi si è fatta strada l'idea d'introdurre nel nostro ordinamento strumenti d'accertamento induttivo per gli " imprenditori minori", strumenti cioè che non si basassero solo sulla contabilità del contribuente, ma anche su determinati elementi esteriori della sua attività ( numero dipendenti, superficie dei locali, tipo di macchinari, etc), indicativi della capacità contributiva del contribuente.

Nel procedere in questa direzione, il Legislatore ha introdotto nel 1985, il c.d accertamento Visentini, nel 1989 i c.d coefficienti presuntivi, nel 1992 la minimum tax ( applicata solo nei periodi d'imposta 1992,1993), nel 1993 gli studi di settore, nel 1995 i parametri, applicabili, in via transitoria, fino all'elaborazione degli studi di settore, avvenuta nel 1998.

Gli studi di settore costituiscono, pertanto, l'ultima tappa nell'evoluzione degli strumenti d'accertamento induttivo.

La migliore **definizione** degli studi di settore è contenuta nella circolare n 4/IR del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili del 14/7/2008, ove si afferma che gli studi di settore costituiscono una "*ricostruzione statistica dell'ammontare dei ricavi e dei compensi delle imprese e degli esercenti arti e professioni elaborata in funzione del settore*

*di appartenenza e variabile in base ad una serie di parametri, di carattere qualitativo, quantitativo e territoriale, relativi ai volumi di attività esercitata, rilevati dalle dichiarazioni dei redditi o da appositi questionari compilati dai contribuenti. Tali studi – soggetti ad approvazione e revisione periodica con decreto ministeriale e a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – sono, infatti, costruiti con la collaborazione delle categorie economiche e delle parti sociali e costituiscono, in sostanza, una griglia di indici in grado di consentire la ricostruzione dei ricavi e dei compensi congrui, nonché la coerenza economica dei dati dichiarati dal contribuente. In particolare, tramite lo studio di settore, il contribuente viene collocato nel proprio gruppo omogeneo di riferimento ( cluster) e si determina l'entità di ricavi e compensi che, alla luce degli elementi caratterizzanti l'attività in concreto esercitata, si ritiene debba essere di norma dichiarata dal contribuente.”*

Nel dettaglio, gli studi di settore sono stati introdotti nel nostro ordinamento dall'art **63 bis DL 30/8/1993 n 331**, convertito con la L 29/10/1993 n 427, che ne ha previsto l'approvazione entro il termine del 31/12/1995, prorogato, prima, al 31/12/1996 e, poi, al 31/12/1998. Si applicano, quindi, dal 1999 per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1998.

L'art 62 sexies, comma 3, DL 30/8/1993 n 331 prevede che gli accertamenti di cui agli artt 3, comma 1, lett d) del DPR 600/1973 e 64 DPR 633/1972 “*possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art 62 bis del presente decreto”.*

Gli studi di settore - inquadrabili secondo la migliore dottrina nella categoria degli accertamenti di tipo analitico-induttivo- si pongono l'obiettivo d'individuare le condizioni effettive d'operatività dell'impresa e di determinare i ricavi ed i compensi che, con ragionevole probabilità, possono essere attribuiti ai contribuenti ( *c.d ricavi e compensi potenziali*).

Il calcolo presuntivo dei ricavi è determinato attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali di ogni specifica attività economica, realizzata mediante la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale e di elementi che caratterizzano l'attività ed il contesto in cui si svolge.

A tal fine, gli studi sono stati realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali sia interne (processo produttivo, area di vendita..) che esterne all'azienda o all'attività professionale ( andamento della domanda, concorrenza, livello dei prezzi..) ed esaminando le diverse fasi dell'attività per individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio. Nell'elaborazione degli studi di settore, inoltre, vengono prese in considerazione anche le caratteristiche dell'area territoriale in cui l'impresa o il professionista svolge la sua attività in termini di livello dei prezzi, condizioni e modalità operative, infrastrutture esistenti ed utilizzabili, capacità di spesa, tipologia dei fabbisogni, etc.

In sostanza, tramite lo studio di settore, il contribuente viene collocato nel proprio gruppo omogeneo di riferimento ( cluster) e si determina l'entità dei ricavi o dei compensi - definita dal c.d intervallo di confidenza che va dal ricavo minimo al ricavo "puntuale"- che, alla luce degli elementi caratterizzanti l'attività in concreto esercitata, si ritiene debba essere di norma dichiarata dal contribuente.

La procedura di elaborazione e di approvazione degli studi di settore è alquanto complessa.

Nella prima fase, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono acquisiti presso i contribuenti appartenenti ad un determinato settore di attività, attraverso questionari, una serie di dati contabili ed extracontabili, di dati e di notizie di natura fiscale e di altro tipo. I dati e le notizie acquisite vengono elaborati sul piano statistico-matematico, tenendo conto – come si è detto – di variabili strutturali interne ed esterne all'azienda e del contesto territoriale in cui operano.

Gli studi di settore elaborati dal Ministero ( avvalendosi per la gestione delle problematiche tecniche della società creata ad hoc, la Sose spa), prima dell'approvazione da parte del Ministro, devono ottenere il parere ( non vincolante) della Commissione di Esperti designati dal Ministro, la quale dovrà tenere conto delle segnalazioni degli ordini professionali e delle organizzazioni economiche di categoria. Il parere riguarda "l'idoneità degli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono".

Una volta definita la procedura appena descritta, il Ministro con decreto approva lo studio di settore e ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( unitamente ad una " nota metodologica" che ne rappresenta il complesso iter formativo).

Secondo la normativa originaria gli studi di settore nuovi o quelli soggetti a revisione ( da effettuare, inizialmente, ogni quattro anni, oggi ogni tre anni) dovevano essere pubblicati entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta in cui entravano in vigore.

La manovra finanziaria estiva del 2008 (DL 112/2008) ha previsto, invece, che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore debbono essere pubblicati entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore. Ha previsto, altresì, che a decorrere dal 2009, gli studi di settore debbono essere elaborati anche su base regionale, in attuazione del federalismo fiscale.

Il "decreto milleproroghe 2010" ( DL 30/12/2009 n 194, convertito con la L 26/2/2010 n 25), aderendo all'invito rivolto dalle associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti e degli ordini professionali, ha previsto che, per gli anni 2009 e 2010, il termine entro il quale gli studi di settore soggetti a revisione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è prorogato dal 30 settembre 2009 e dal 30 settembre 2010 rispettivamente al 31/3/2010 ed al 31/3/2011 e tanto al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di avere maggiori elementi per valutare l'impatto della grave crisi economica in atto e per individuare i correttivi da introdurre.

I termini sopra indicati sono stati puntualmente rispettati. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale del 31/3/2010 sono stati pubblicati i decreti ministeriali

d'approvazione dei nuovi 69 studi di settore, contenenti i correttivi per adeguare gli studi alla crisi economica in atto, applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009, fermo restando il diritto all'applicazione dei nuovi studi anche a periodi d'imposta precedenti, ove più favorevoli.

I nuovi studi sono così suddivisi: 12 per le attività professionali, 21 per quelle del commercio, 12 per le attività manifatturiere e 24 per le attività dei servizi. Tra questi ultimi, particolare attenzione deve porsi allo studio di settore relativo al comparto "costruzioni", perché è il primo studio che, con la fattiva collaborazione degli Osservatori regionali, è stato elaborato su base regionale e tanto al fine di rendere lo studio più aderente alle realtà territoriali come previsto dall'art 83, comma 19, DL 112/2008 convertito con L 133/2008. Sotto il profilo metodologico, le imprese sono state preventivamente suddivise in gruppi omogenei, tenendo conto degli aspetti strutturali e, successivamente, ripartite a livello regionale. In questo modo sono stati individuati 408 gruppi omogenei ( cluster) – contro i 20/30 degli studi di settore classici – rappresentativi dei modelli organizzativi delle imprese del settore, in modo da valorizzare le peculiarità territoriali.

La norma che regola gli studi di settore è l'art 10 L 8/5/1998 n 146.

Da un punto di vista soggettivo va premesso che, attualmente, l'accertamento dei redditi si svolge ancora sulla base dei parametri di cui alla L 549/1995 per i soggetti che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati studi di settore.

Per le attività oggetto di specifici studi di settore, invece, l'accertamento da studi di settore è applicato con regole diverse a seconda delle diverse annualità, in quanto l'art 10 L 146/1998 è stato oggetto di modifiche prima con la Finanziaria 2005 ( L 311/2004) e, poi, con la manovra estiva 2006 ( DL 223/2006).

Ed, infatti, fino al periodo d'imposta 2003: l'accertamento basato sugli studi di settore poteva essere effettuato:

a) per le imprese in regime di contabilità semplificata, in maniera automatica, in caso di non congruità (anche se lo scostamento tra i ricavi



dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore si verificava per un solo periodo d'imposta);

b) per i professionisti, nel caso in cui in almeno due periodi d'imposta su tre non fossero congrui ( e cioè laddove l'ammontare dei compensi desumibili dagli studi di settore fosse superiore a quello dichiarato);

c) per le imprese in regime di contabilità ordinaria per opzione, nel caso in cui in almeno due periodi d'imposta su tre non fossero congrue;

d) per le imprese in regime di contabilità ordinaria per obbligo di legge, nel solo caso in cui la contabilità risultasse inattendibile.

Per il periodo d'imposta 2004, la Finanziaria 2005, ha equiparato le imprese in regime di contabilità ordinaria per obbligo a quelle per opzione, sancendo per entrambe la regola del "due su tre" e lasciando immutate le regole per i professionisti e per le imprese in contabilità semplificata ( sub a e b).

Dal periodo d'imposta 2005 in poi, infine, la manovra estiva del 2006, ha parificato le imprese in contabilità semplificata a quelle in contabilità ordinaria ( per opzione o per obbligo di legge) ed ai professionisti, abolendo per queste ultime due categorie di operatori la regola del " due su tre" e prevedendo, di conseguenza, che gli accertamenti basati sugli studi di settore possano essere fatti, senza alcuna limitazione, nei casi di non congruità.

Gli studi di settore si applicano, quindi, a tutti i contribuenti che producono redditi d'impresa e da lavoro autonomo.

Sono, però, previste delle cause d'esclusione e delle cause d'inapplicabilità.

Attualmente, a seguito delle modifiche apportate all'art 10, comma 4, L 146/1998 dalla manovra estiva del 2006 ( DL 223/2006) sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore:

a) i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito da ciascun studio di settore. Tale limite, per legge, non può superare i 7,5 milioni di euro ( di fatto, gli studi di settore, almeno quelli approvati fino al 2008, prevedono come limite € 5.164.569 - pari a 10 miliardi di vecchie lire);

b) i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta considerato (l'esclusione opera anche se l'attività è iniziata l'1 gennaio o è finita il 31 dicembre);

c) i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività ( impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, a fallimento, a liquidazione; ovvero impresa la cui attività produttiva non è iniziata perché gli impianti di produzione sono ancora in costruzione o perché non sono state ancora rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività; ovvero professionista che ha interrotto la propria attività professionale a causa di una sanzione disciplinare);

d) i contribuenti "minimi" sottoposti ad un regime di determinazione dei redditi forfetario;

e) gli incaricati alle vendite a domicilio;

f) i contribuenti che, nel periodo d'imposta, modificano l'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due diversi studi di settore.

Gli studi di settore, infine, non sono applicabili:

a) alle società cooperative, società consortili, consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Quanto al **funzionamento**, va detto che, inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel software d'applicazione degli studi di settore, denominato Ge.Ri.Co ( Gestione dei Ricavi o Compensi) è possibile verificare la situazione del contribuente.

Per il combinato disposto dell'art 62 sexies DL 331/1993 e 39, comma 1, lett d) DPR 600/1973:

- nel caso in cui il contribuente risulti " non congruo", lo scostamento tra i ricavi e/o compensi dichiarati e quelli risultanti da GeRiCo costituisce " *presunzione*" di ricavi non dichiarati, sulla cui valenza probatoria si dirà in seguito;

- il mancato rispetto degli indici di coerenza, invece, non comporta alcuna presunzione di maggiori ricavi, evidenziando solo una possibile anomalia dei dati riportati negli studi di settore, con la conseguenza che l'accertata incoerenza economica dei dati dichiarati dal contribuente non consente all'Amministrazione di effettuare accertamenti mediante gli studi di settore, ma unicamente di selezionare le posizioni da sottoporre a controllo e accertamento.

Congruità e coerenza sono, dunque, due indicatori distinti, in quanto si riferiscono a parametri diversi. Da qui la conseguenza che il contribuente potrebbe in concreto soddisfarne uno e discostarsi dall'altro e, quindi, essere congruo, ma non coerente perché ha dichiarato ricavi conformi a quelli risultanti dagli studi di settore, ma presenta indicatori economici che si discostano da quelli del gruppo omogeneo d'appartenenza.

Un'importante evoluzione degli studi di settore si è registrata, a partire dal periodo d'imposta 2007, con l'introduzione degli indicatori di normalità economica (INE) relativi a tutti gli studi di settore in vigore nel periodo d'imposta 2006. Scopo dichiarato degli indicatori di normalità è quello di evitare il cd " taroccamento": spostando o modificando dei dati, infatti, il contribuente diventa congruo.

Il tema sul quale si è maggiormente incentrato il dibattito in sede amministrativa, giudiziaria e dottrinale è quello della **natura giuridica** degli accertamenti basati su ragionamenti di tipo presuntivo, come gli accertamenti basati sugli studi di settore.

L'Amministrazione finanziaria, ha sempre sostenuto, almeno a partire dal 2002 ( v Circ 29/E/2002, 48/E/2003, 21/E/2004, 11/E/2007, 31/E/2007), che la presunzione nascente dall'applicazione degli studi di settore fosse da considerare una presunzione relativa, grave precisa e concordante e che di conseguenza, l'Amministrazione non fosse tenuta a fornire altri elementi probatori a sostegno della pretesa tributaria, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Una significativa inversione di tendenza si è avuta nel 2008. Nella Circ 5/E del 23/1/2008

l'Amministrazione finanziaria, infatti, ha affermato che l'accertamento basato sugli studi di settore è un accertamento analitico-presuntivo, basato su "presunzioni semplici" ( quindi non più presunzione legale), purché "qualificate" dai requisiti della precisione, gravità e concordanza.

Diverse sono le tesi espresse in dottrina sulla natura giuridica. I diversi orientamenti, di recente, sono stati ricostruiti dal Versiglione e richiamati nella relazione tematica del luglio 2009 redatta dall'Ufficio del Massimario della Cassazione.

In base ad un primo orientamento – sostenuto autorevolmente da Marcheselli, Beghin e Fazzini - gli studi di settore darebbero luogo a delle presunzioni semplici non in grado d'invertire l'onere della prova. Come tali, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della rettifica dei ricavi, dovrebbe acquisire ed allegare a sostegno della sua pretesa tributaria altri elementi di prova, non essendo sufficienti le risultanze degli studi di settore.

Secondo una differente impostazione, invece, gli studi di settore, essendo previsti dalle legge, dovrebbero essere sì considerati delle presunzioni semplici, ma vincolanti per il giudice, in quanto sarebbe la legge stessa a conferire loro i requisiti di gravità, precisione e concordanza, con la conseguenza che l'onere di dimostrare il contrario ( e cioè di non avere conseguito i maggiori ricavi desumibili dagli studi di settore) incomberebbe sul contribuente ( Muleo e Russo).

Nell'ambito di questa corrente dottrinale, poi, c'è chi preferisce parlare di presunzione legale relativa ( Gallo, Cipolla, Lupi, Manzoni). Essi, in sostanza, sostengono che gli studi di settore, essendo previsti dalla legge, abbiano natura di presunzione legale, nel senso che l'Amministrazione finanziaria, per dimostrare l'esistenza di ricavi superiori a quelli dichiarati, non abbia altro onere se non quello di allegare le risultanze degli studi di settore e che spetti, semmai, al contribuente fornire la prova del contrario.

Tra le due tesi fino ad ora esaminate si colloca, in posizione intermedia, la tesi di coloro che qualificano gli studi come presunzioni miste.

In particolare, il Giorgi definisce gli studi di settore come “massime di comune esperienza (tecnica)” ed afferma che l’Amministrazione finanziaria, per dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria, se per un verso, non possa limitarsi ad allegare le risultanze degli studi di settore (perché essi non sono presunzioni legali), per l’altro, debba solo dimostrare che lo studio di settore sia applicabile alla concreta realtà aziendale del contribuente (e questo perché gli studi di settore non sono neanche mere presunzioni semplici). Sicché, una volta riscontrata la concreta applicabilità dello studio al contribuente, i ricavi del contribuente possono essere determinati in base ai soli studi di settore e che l’onere di dimostrare il contrario si sposta sul contribuente.

Una tesi assolutamente innovativa è quella che sostiene che gli studi di settore non vadano inquadrati nella categoria delle presunzioni, ma nella diversa categoria delle “predeterminazioni normative” (equiparate negli effetti alle presunzioni legali).

Decisamente contrario all’inquadramento degli studi di settore nella categoria delle presunzioni è il Versigliani, il quale sostiene che gli studi di settore siano fatti di mera conoscenza e non fatti di accertamento.

Ancora più di recente, il Fiaccadori ha affermato che agli studi di settore non possa attribuirsi la valenza di presunzione, nemmeno semplice, posto che nel momento in cui il “fatto noto” si basi - come si basano gli attuali studi di settore - su elementi incerti, incompleti ed in buona parte oscuri, viene immancabilmente a cadere la stretta connessione con la plausibile individuazione del “fatto ignoto” (reddito del contribuente verificato). Da qui la conclusione che le risultanze degli studi di settore non pongano alcuna presunzione e che servano solo per individuare i contribuenti da sottoporre ad ulteriori verifiche e indagini.

Anche nella giurisprudenza di merito delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione (V Sezione) si registrano orientamenti contrastanti.

L’orientamento, tuttavia, dominante è quello che qualifica le risultanze degli studi di settore come presunzioni semplici. Secondo tale orientamento

incombe sull'ufficio tributario l'onere di provare che ricorrano altri elementi probatori specifici in base ai quali sia possibile presumere il conseguimento dei maggiori ricavi desumibili dagli studi di settore.

Non mancano, comunque, decisioni di segno contrario, sia pure minoritarie, nelle quali si afferma che gli studi di settore hanno natura di presunzione legale e che, pertanto, da soli, sono sufficienti a fondare l'accertamento della maggiore imposta. Si sostiene, in particolare, che gli studi di settore stiano offrendo soluzioni sempre più accettate e condivise e che, pertanto, rappresentino presunzioni gravi, alle quali il contribuente può opporre una diversa realtà dei fatti, fornendone le prove, in mancanza delle quali l'accertamento è da ritenere legittimo.

Il contrasto registrato fino ad oggi nella giurisprudenza di merito e di legittimità deve ritenersi superato dalle recenti sentenze n 26635, 26636, 26637, 26638/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

I giudici di legittimità, dopo avere preso in esame gli accertamenti basati sui parametri contabili ( i casi concreti riguardava l'applicazione di parametri), hanno affermato che gli studi di settore, come i parametri, hanno natura di presunzione semplice e che la qualifica di presunzione legale sarebbe certamente incostituzionale per violazione dell'art 53 Cost.

I passaggi logici che scandiscono il ragionamento dei giudici di legittimità sono i seguenti:

- a) esiste nel diritto procedimentale tributario un sottosistema, storicamente consolidato, di "meccanismi di accertamento standardizzati", consistenti in elaborazioni che ricostruiscono il reddito ( o sue componenti), offrendo agli uffici una predeterminazione generalizzata del valore indiziario di determinati elementi, attraverso la previsione di tabelle e simili, e tali sono sia i parametri che gli studi di settore;
- b) tali accertamenti standardizzati, siccome rilevati su dati medi e generalizzati, sono dotati di una forza dimostrativa intrinsecamente debole, se non adeguati alla realtà del singolo contribuente;

c) di conseguenza, essi non possono essere intesi come meccanismi rigidi (presunzioni legali assolute) o semirigidi (presunzioni legali relative), perché ciò violerebbe i principi costituzionali e, segnatamente, l'art 53 Cost;

c) esiste una parallela evoluzione del sistema procedimentale tributario tendente a valorizzare il contraddittorio nella duplice dimensione di strumento di attuazione del giusto procedimento e di strumento di adeguamento dell'accertamento alla realtà del caso;

d) l'accertamento standardizzato non preceduto dal contraddittorio, pertanto, è invalido;

e) ove il contraddittorio sia stato offerto al contribuente e questi non ne profitti, l'accertamento può limitarsi a richiamare i dati offerti dagli strumenti standardizzati, senza per questo essere invalido, ma il contribuente che non abbia accettato il contraddittorio può ancora svolgere le sue difese in giudizio;

f) ove il contribuente accetti il contraddittorio, l'avviso di accertamento deve dare atto delle ragioni espresse dal contribuente.

Lo scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente da quelli desumibili dai parametri e dagli studi di settore, in buona sostanza, legittima l'avvio del procedimento di accertamento ed impone all'Amministrazione finanziaria l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, la cui funzione è quella di "personalizzare", di "adeguare" – per usare le espressioni usate dal supremo collegio- le risultanze degli studi alla concreta situazione economica del soggetto verificato e, quindi, di valutare, tenendo conto delle giustificazioni addotte dal contribuente, se, in concreto, lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti sia "grave" e "altamente probabile".

Negli accertamenti standardizzati, quindi, il **contraddittorio** preventivo (cd anticipato) – attuato cioè prima che l'Amministrazione finanziaria emani l'avviso di accertamento della maggiore imposta - ha un ruolo fondamentale nel procedimento d'accertamento, non fosse altro perché consente di attivare la procedura di "accertamento con adesione" nell'interesse di entrambe le parti. E' obbligatorio per legge solo dal 2004.

Da un punto di vista operativo l'ufficio:

- prima riceve la lista dei nominativi dei soggetti che sulla base degli studi di settore risultano “ non congrui” e che, quindi, vanno sottoposti a controllo;
- poi notifica a questi contribuenti un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio al fine di addivenire all'accertamento con adesione ai sensi dell'art 5, comma 1, D Lgs 19/6/1997 n 218;
- il contribuente, una volta ricevuto l'invito, si presenta nell'Ufficio, nell'ora e nel giorno in esso indicati, al fine di formulare e formalizzare le proprie “osservazioni” per dimostrare che i redditi dichiarati ( sia pure inferiori a quelli desumibili applicando gli studi di settore ) corrispondono a quelli reali ( in una parola che non ha evaso le imposte) e di ottenere, di conseguenza, l'archiviazione del procedimento o, quanto meno, la riduzione dell'imposta determinata dall'Ufficio;
- il funzionario dell'Ufficio redige un “processo verbale” nel quale verbalizza il suo esito: positivo in caso di sottoscrizione dell'atto di adesione; negativo nel caso in cui non si giunga ad una definizione della pretesa impositiva.

Da quanto detto emerge, in tutta evidenza, come il contraddittorio sia un momento costitutivo, essenziale ed ineludibile della procedura di accertamento basato sugli studi di settore, in quanto è il momento in cui il contribuente può difendersi, prospettando all'Ufficio tutta una serie di osservazioni per giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili applicando gli studi di settore ed evitare, in ultima analisi, l'applicazione degli studi di settore. Il contraddittorio, in buona sostanza, è il momento in cui viene valutata la situazione personale del contribuente al fine di verificarne la compatibilità con i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore.

La centralità del contraddittorio, d'altra parte, era stata messa già in notevole risalto nella più volte richiamata circolare n 5/E del 28/1/2008 ed è stata ulteriormente ribadita nelle note sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 18/12/2009, nelle quali si riafferma in termini perentori che



il contraddittorio, previsto a pena di nullità dell'avviso di accertamento, è lo strumento attraverso il quale si "adeguа" ( mutuando le parole del Collegio) il risultato stimato dallo studio di settore alla "concreta attività economica del contribuente".

Nella Circ. n 19/E del 14/4/2010, diretta a fornire chiarimenti agli Uffici periferici per la gestione del "contenzioso pendente" alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite, l'Agenzia delle Entrate, prendendo atto dell'orientamento espresso dalla S.C., ha invitato gli Uffici periferici ad abbandonare le controversie pendenti innanzi alle commissioni tributarie in tutti i casi in cui l'avviso di accertamento non fosse stato preceduto dall'invito al contraddittorio, sempre che l'omissione del contraddittorio sia stata eccepita dal contribuente in primo grado. Sul punto, l'Agenzia ha espressamente richiamato la sentenza della Cassazione n 37312/1993 nella quale si statuisce che nel contenzioso tributario la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, a pena di decadenza, deve essere sollevata dal contribuente in primo grado.

Dal punto di vista operativo l'Agenzia ha invitato gli uffici periferici a richiedere la "cessazione del materia del contendere e la compensazione delle spese legali del giudizio", lasciando così intendere che gli Uffici dovranno annullare d'ufficio, in via di autotutela, gli avvisi di accertamento nulli per difetto di contraddittorio anticipato.

Come si è detto, la funzione attribuita al contraddittorio dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n 5/E del 23/1/2008 (e ribadita nella circolare n 19/E 2010) è quella di verificare l'affidabilità dello studio al caso concreto. Secondo l'Agenzia l'affidabilità è verificata quando, anche sulla base degli elementi forniti dal contribuente ( prove documentali o anche presunzioni), può ritenersi accertata:

- l'assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio di settore per giungere alla stima dei ricavi;
- la correttezza dell'imputazione al cluster di riferimento;

- la mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire sul normale svolgimento dell'attività, collocando il contribuente al di sotto del livello determinato dallo studio anche con il contributo degli indicatori di normalità.

In relazione al primo profilo, vi è da dire che i margini di contestazione da parte del contribuente del percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio di settore per giungere alla stima dei ricavi sono abbastanza contenuti, essendo noto che, fino ad oggi, nelle note tecniche e metodologiche allegate a ciascun studio di settore non sono esplicitati tutti i calcoli eseguiti dal programma GeRiCo per giungere alla stima dei ricavi presunti, sebbene, da più tempo, le categorie interessate auspichino maggiore "trasparenza" nella redazione delle citate note tecniche. Interessante è la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ( n 252/2009), nella quale si è messa in evidenza l'approssimazione degli studi di settore sotto il profilo territoriale ( il caso riguardava un commerciante di abbigliamento dell'hinterland milanese, il quale, mediante una simulazione, aveva dimostrato che negozi simili, situati nelle vie più famose di Roma e Milano, avrebbero dovuto dichiarare, secondo il programma Gerico, solo il 2,5% di ricavi in più).

In relazione al secondo profilo, la verifica da effettuare nel contraddittorio delle parti concerne la correttezza dello studio di settore applicato o, meglio, la correttezza del codice di attività attribuito al contribuente rispetto all'attività effettivamente esercitata. Non è infrequente il caso che il contribuente venga posizionato in un cluster diverso da quello di appartenenza.

Quanto al terzo profilo, vi è da dire che numerose sono le cause particolari che possono influire sul normale svolgimento dell'attività del contribuente, ponendolo al di fuori del canone di normalità economica che sottende l'intero impianto metodologico degli studi di settore.

Tali situazioni, definite di "*marginalità economica*" sono state individuate dall'Agenzia delle Entrate e sono generalmente contraddistinte da

determinati elementi, quali: la localizzazione territoriale, le ridotte dimensioni del mercato servito, l'età del contribuente, la limitata dotazione di beni strumentali e/o obsolescenza dei medesimi, l'assenza di dipendenti, l'assenza di costi relativi a servizi.

Altre esimenti e situazioni di anormalità in grado di superare in tutto o in parte le presunzioni semplici e non qualificate fornite dagli studi di settore sono state individuate da tempo dalla giurisprudenza di merito.

Da quanto precede emerge in tutta evidenza come il contribuente sottoposto ad accertamento debba prospettare fin dall'inizio, in sede di contraddittorio, con una memoria scritta le ragioni d'inapplicabilità dello studio di settore, evidenziando i fatti, le circostanze e gli impedimenti che hanno contribuito a comprimere i ricavi ed il reddito ovvero ad inficiare il normale svolgimento dell'impresa o della professione.

Il contraddittorio istaurato con il contribuente può concludersi in tre modi distinti.

In primo luogo, può concludersi con l'archiviazione, laddove il contribuente dimostri l'esistenza di cause d'esclusione o d'inapplicabilità dello specifico procedimento d'accertamento, ovvero fornisca adeguate giustificazioni per lo scostamento dei ricavi dichiarati, o ancora, provi che gli elementi contabili riportati nel prospetto allegato all'invito sono errati e che, utilizzando i dati corretti, non emerga un maggior reddito imponibile.

In secondo luogo, la fase del contraddittorio può concludersi con l'atto di adesione (c.d. concordato)

La definizione con adesione dell'accertamento ha effetti importanti: l'accertamento non è più impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie, non è modificabile o integrabile dall'Ufficio, comporta la riduzione delle sanzioni (1/4 del minimo previsto dalla legge) ed esclude la punibilità della maggior parte dei reati tributari.

L'accertamento con adesione, tuttavia, non impedisce l'ulteriore azione accertatrice quando, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi

elementi sia possibile accertare un maggiore reddito superiore del 50% del reddito definito e, comunque, non inferiore a € 77.468.

Il Legislatore, per incentivare la definizione di possibili controversie prima dell'emissione dell'atto di accertamento, ha previsto un nuovo istituto. In particolare, l'art 27 DL 29/11/2008 n 185 ha introdotto nell'art 5 bis D. Lgs 19/6/2007 n 218 i commi da 1 bis ad 1 quinquies, in base ai quali il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito al contraddittorio mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute ( maggiore imposta, interessi, sanzione, ridotta ad un ottavo del minimo di legge) entro quindici giorni prima della data fissata per la comparizione.

La caratteristica di questa modalità di definizione anticipata dell'accertamento è che il contribuente definisce l'accertamento senza sollevare alcuna eccezione e, quindi, accettando senza riserve la maggiore imposta accertata dall'Ufficio.

Per espressa previsione normativa, l'istituto in parola trova applicazione per gli inviti al contraddittorio emessi a decorrere dall'1/1/2009.

La terza possibilità è che il procedimento si concluda con l'avviso di accertamento.

Altro elemento essenziale e fondamentale dell'avviso di accertamento è la **motivazione** dell'avviso medesimo, le cui finalità primarie sono quelle di "trasparenza " dell'agire amministrativo e di "democraticità", in quanto la motivazione garantisce non solo un controllo da parte dei destinatari dell'atto e degli organi giurisdizionali chiamati a giudicare della loro legittimità, ma anche un controllo da parte della stessa amministrazione in merito alla correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantito dall'art 97 Cost.

Quanto al contenuto, le Sezioni Unite hanno testualmente statuito che *“ la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione*

*dell'applicabilità in concreto dello <standard> prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.*

L'atto impositivo che si limiti a richiamare le risultanze degli studi di settore e non replichi, superandole, le eccezioni formulate dal contribuente, in definitiva, per la S.C., è nullo per difetto di motivazione.

Tentando di fare il punto sugli studi di settore e sulle sue **prospettive future**, la prima considerazione che si ritiene di dovere fare è quella che il dibattito sugli studi di settore, negli ultimi due anni, forse anche a causa della grave crisi economica in atto- alla quale pure l'Agenzia delle Entrate ha tentato e sta tentando di porre riparo mediante l'utilizzo di specifici correttivi - si è fatto sempre più inteso ed acceso: c'è chi propone l'abolizione degli studi di settore, c'è chi propone di sostituirli con il redditometro, purché rivisto e corretto ( commercialisti ed esperti contabili), oppure allargando il regime dei contribuenti minimi a coloro che raggiungono un fatturato di 100 mila euro (Stefano Fassino, responsabile della finanza pubblica del Partito Democratico). Ad ogni modo, molti ritengono che gli studi di settore non si siano rivelati realmente efficaci per contrastare l'evasione. Tale conclusione si fonda sul rilievo che i controlli effettuati nel 2009 si sono ridotti del 30% rispetto al 2008. Nel 2009, precisamente, sono stati effettuati 52.310 interventi contro i 74.696 del 2008. Rispetto ad una platea di oltre 4 milioni, i contribuenti che hanno dichiarato ricavi in linea con gli studi di settore sono stati il 62%, mentre il rimanente 38% sono risultati non congrui. I controlli su quest'ultima platea, costituita da circa 1.500.000 contribuenti, sono stati poco più del 3%.

Di segno contrario, invece, sono i bilanci effettuati dall'Agenzia delle Entrate. A riprova della bontà dello strumento in esame l'Agenzia, pur non disconoscendo i dati sopra evidenziati ( riduzione del 30% dei controlli effettuati nel 2009 rispetto a quelli del 2008), ha però dichiarato che nel 2009 ha raddoppiato la maggiore imposta accertata mediante studi di settore ed ha incassato circa 7,5 miliardi di euro d'imposte ( il 17% in più rispetto al 2008).

Ad ogni modo, a prescindere da ogni previsione sulla futura sopravvivenza degli studi di settore, è certo che l'evoluzione dottrinale, giurisprudenziale e della stessa prassi amministrativa ha finito per mettere in crisi gli studi di settore, essendo mutata la filosofia di base dello strumento. Nati per consentire all'Amministrazione finanziaria di fare "a tavolino" accertamenti a tappeto sui contribuenti, si sono trasformati in strumenti che legittimano solo l'avvio di un procedimento nei confronti dei contribuenti non congrui e che rinviando la definizione dell'accertamento alla successiva fase del contraddittorio.

Altro dato certo è che l'intervento delle Sezioni Unite ha messo fine al dibattito sulla natura giuridica degli studi di settore ed ha spostato il confronto su un nuovo tema, assolutamente concreto e fondamentale.

Il problema sul quale, nel prossimo futuro, ci si dovrà confrontare è quello d'individuare gli "ulteriori elementi" idonei a corroborare le risultanze degli studi di settore al fine di attribuire al contribuente, in termini di ragionevole probabilità, i maggiori ricavi desumibili dagli studi di settore.

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate appare già abbastanza chiara. Nel convegno annuale del 27/2/2010, denominato Telefisco, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato agli esperti del settore intervenuti che continuerà ad utilizzare in maniera sempre più diffusa il "redditometro", avendo raccolto, negli ultimi anni - attraverso l'accesso ai dati in possesso della Motorizzazione Civile e verifiche presso agenzie di viaggio, circoli ippici, circoli esclusivi, gallerie d'arte, istituti scolastici privati - una notevole mole di dati che consentono l'applicazione, in maniera massiva, dello strumento presuntivo.

L'impostazione dell'Agenzia, tuttavia, ha già suscitato alcune perplessità nella dottrina. Infatti, si assume, ad esempio, che l'applicazione congiunta redditometro-studi di settore potrebbe avere un senso logico solo se l'unico reddito del contribuente fosse quello derivante dall'attività imprenditoriale o da lavoro autonomo e non anche nel caso in cui il contribuente abbia altri redditi ( da lavoro dipendente, da capitale, fondiario, etc), posto che gli studi

di settore consentono solo la stima dei ricavi da attività imprenditoriale e da lavoro autonomo, mentre il redditometro consente la stima dei redditi complessivi del contribuente. Ed è proprio partendo da tale ultimo rilievo che altra parte della dottrina nega la possibilità di utilizzare il redditometro per corroborare le risultanze degli studi di settore. Si dice, in particolare, che il redditometro individua il reddito complessivo del contribuente ( che è un'altra cosa rispetto ai ricavi e compensi stimati dagli studi di settore, i quali sono solo una componente del reddito d'impresa o di lavoro autonomo) e che, pertanto, altri e diversi dovranno essere gli elementi per avvalorare le stime da studi di settore.

Non mancano autori favorevoli all'applicazione congiunta del redditometro e degli studi di settore, ritenendo il primo uno strumento idoneo a rafforzare la persuasività delle risultanze degli studi di settore, purché venga rivisto ed aggiornato. Lo strumento, infatti, è desueto ed anacronistico e rischia, ove applicato massicciamente, di determinare effetti distorti. Basti considerare che, ancora oggi, il redditometro fonda la ricostruzione dei redditi sulla base di elaborazioni che risalgono al 1992, così come la scelta dei beni indice risale a quel periodo. Da qui la duplice necessità di effettuare importanti e consistenti interventi di *restyling*, anche attualizzando l'elenco dei beni-indice di capacità contributiva, e di rendere assolutamente trasparente la metodologia seguita nella ricostruzione del reddito complessivo del contribuente.

L'esigenza di revisionare il redditometro è stata colta dall'Agenzia delle Entrate. E' notizia recente che l'Agenzia sta già elaborando un nuovo modello di redditometro in grado di rilevare facilmente se le entrate dichiarate corrispondano al tenore di vita reale del contribuente. L'elemento di novità del redditometro ( presentato dall'Agenzia delle Entrate ai professionisti e alle categorie produttive il 18/5/2010 e che potrebbe entrare in vigore dal prossimo gennaio 2011) è che il nuovo modello partirà dalle famiglie ( sono state, infatti, selezionate più di 800.000 famiglie suddivise in gruppi omogenei: single sotto i 35 anni, coppie con un figlio, due figli, etc) e

che si terrà conto delle diversità territoriali, non solo tra Nord e Sud, ma anche tra città grandi e piccole. Inoltre, sarà aumentato l'elenco dei beni-indici: si prenderanno in considerazione le spese per affitto, ristrutturazione, mutui, consumi di energia e di gas; oltre alle macchine ed alle barche si prenderanno in considerazione anche i motocicli e le mini-car; i viaggi, le iscrizioni a centri ippici, a centri benessere, a circoli esclusivi, le iscrizioni in scuole private di prestigio, i collaboratori domestici.

Da quanto finora detto è facile immaginare che in materia di studi di settore il confronto tra Agenzia delle Entrate ed esperti sia destinato ad arricchirsi, nei prossimi anni, di nuovi contenuti.



## **BIBLIOGRAFIA**

ANTICO, Gli studi di settore. Normativa, casi pratici, prassi e giurisprudenza, 2009.

BASALIVECCHIA, Accertamento e studi di settore: soluzione finale, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 3/2010.

BORGOGLIO, Applicazione “congiunta” di studi di settore redditometro, in Il Fisco 47/2009.

BORGOGLIO, Chiarimenti su studi di settore e redditometro, in Il Fisco, 13/2010.

BALLANTI, Evoluzione degli studi di settore:” costruzioni” su basi territoriali, in Fisco Oggi del 19/2/2010

CASTELLANO-GEMINO, Studi di settore: relazione tra risultanze del contraddittorio e nullità dell’avviso di accertamento, in Il Fisco, 46/2009.

CIRCOLARE N 4/IR del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 14/7/2008, Studi di settore e difesa del contribuente.

CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE.

DEOTTO, Prove di svolta sugli studi, in Il Sole 24 Ore- Norme & Tributi pubblicato il 16/4/2010.

DEOTTO, Accertamenti basati sugli studi di settore: presunzione semplice, in Il Sole 24 Ore – in 2 – febbraio 2010.

FALCONE, Studi di settore, in Enciclopedia Giuridica Treccani -2003.

FERRANTI, La valenza probatoria degli studi di settore, in Pratica Fiscale e Professionale, allegato al 44/2009.

FIACCADORI, La prova contraria agli studi di settore e la giurisprudenza, in Il Fisco, 44/2009.

FIACCADORI, La prova contraria per superare la presunzione da studi di settore e la difesa del contribuente, in Boll. Trib., 4, 2010.

MANZANA, Guida all'accertamento delle imposte- Guida Pratica Fiscale del Sole 24 Ore, 2009.

GIGLIOTTI, Contraddittorio e studi di settore, in Fiscal Focus n 18, 9/11/2009.

IORIO-SERENI, La scarsa rilevanza nella quantificazione dei ricavi del luogo di svolgimento dell'attività invalida gli studi di settore, in Il Fisco, 47/2009.

LUPI, Studi di settore, in Il Diritto-Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore.

MARCHESELLI, Le presunzioni nel diritto tributario, dalle stime agli studi di settore, Giappichelli, 2009.

MARCHESELLI, Gli accertamenti analitico-induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali, in Corriere Tributario 44/2009.

MARCHESELLI, Le Sezioni Unite sulla natura presuntiva degli studi di settore, in Corriere Tributario, 4/2010.

PEGORIN, Studi di settore, ulteriori elementi di supporto dell'analisi di non congruità, in Il Sole 24 Ore, n 3 – marzo 2010.

PELLEGRINO-FURLANI, Studi di settore e difesa del contribuente- Guida Pratica Fiscale del Sole 24 Ore, 2009.

RANOCCHI, Redditometro: chiarimenti di Telefisco, in Il Sole 24 Ore, 3 – marzo 2010.

RANOCCHI, Studi di settore e redditometro, in Il Sole 24 Ore, n 1 – gennaio 2010.

RELAZIONE TEMATICA n 94 del 9/7/2009 Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, Gli strumenti presuntivi di accertamento del reddito introdotti dal 1989: natura e conseguenze sul piano probatorio.

RIVETTI, Riconoscimento della natura di presunzione semplice degli studi settore e parametri contabili, in Il Fisco, 48/2009.

SARDELLA, Accertamenti basati sui parametri e sugli studi di settore, in Fiscaltax 3/2010.

SONDA, La debole efficacia probatoria degli studi di settore: limiti e prospettive, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 1/2010.

TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Utet, 2009.

TORTORELLI, Credibilità statistica e potere processuale del giudice, in Boll. Trib., 2, 2010.

TREVISANI, Lo stato dell'arte in materia di studi di settore, in Corriere Tributario, 8/2010.

TURIS, La Suprema Corte detta all'Amministrazione finanziaria le condizioni di utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, in Il Fisco, 2/2010.